

Milano, 23 giugno 2023

Spett.li

**MINISTERO DELLA SALUTE**

in persona del Ministro pro tempore

via PEC a

[atti.giudiziari@postacert.sanita.it](mailto:atti.giudiziari@postacert.sanita.it);

[dgfdm@postacert.sanita.it](mailto:dgfdm@postacert.sanita.it);

[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it);

[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**REGIONE MARCHE**

in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore

via PEC a

[regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it);

**REGIONE PIEMONTE**

in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

via PEC a

[gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it](mailto:gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it)

**REGIONE PUGLIA**

in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

via PEC a

[avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it);

[protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: ORDINANZA TAR LAZIO N. 3753/2023 REG. PROV. PRES. SUB N.R.G. 1654/23 - RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE (NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI)**

con la presente si provvede a dare esecuzione all'ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, del 13 giugno 2023, n. 3753 resa sul ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, proposto dalla **Occlutech Italia S.r.l.** per l'annullamento del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, dei provvedimenti con i quali le Regioni e le Province Autonome hanno posto a carico della ricorrente l'onere di ripianare *pro quota* il suddetto superamento del tetto di spesa e degli ulteriori a indica nell'epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti stessi.

In esecuzione della predetta ordinanza, si rappresenta che:

1. il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Quater, r.g. n. 1654/2023;
2. il ricorso stesso, allegato alla presente, è stato proposto dalla Occlutech Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni, e la Stryker Italia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
3. il ricorso è stato poi integrato da motivi aggiunti, notificati alle stesse parti di cui sopra e parimenti allegati alla presente, avverso i medesimi provvedimenti già impugnati, i successivi provvedimenti delle Regioni

con i quali sono state avanzate alla ricorrente le richieste di ripiano, nonché gli ulteriori atti ivi indicati;

4. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall'ordinanza in *“tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operano nel settore di cui trattasi e che hanno acquistato dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*;
5. la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3753/2023.

In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza in oggetto, si trasmette altresì in allegato alla presente, in via telematica:

- Testo integrale dell'Atto di trasposizione;
- Testo integrale dei successivi atti di motivi aggiunti;
- Testo integrale dell'ordinanza in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codeste Spettabili Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall'ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Cordiali saluti

Avv. Annalisa Di Ruzza

Avv. Alessandra Pepe